

(N. 808)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, SPEZZANO e MONTAGNANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1954

Esenzione dalla imposta di fabbricazione per gli olii minerali destinati al trasporto dei sinistrati e degli ammalati.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli enti federati nella Croce rossa italiana nella benemerita Arciconfraternita delle Misericordie d'Italia e nella Federazione nazionale delle Associazioni di pubblica assistenza e soccorso, che si occupano, spesso con grave sacrificio personale dei propri soci, del trasporto degli ammalati e dei sinistrati, risentono fortemente degli alti prezzi dei carburanti, degli olii minerali e dei lubrificanti impiegati per la circolazione delle autoambulanze addette a tali servizi, sicchè — molte volte — sono costretti a limitare la propria benefica attività perchè i loro bilanci non consentono una circolazione dei rispettivi autoveicoli oltre certi limiti.

Si impone, pertanto, una disposizione che consenta a tali Enti di poter usufruire di quel beneficio fiscale di cui godono altri servizi (non

certo più essenziali) consumatori di olii minerali, carburanti e lubrificanti, vale a dire la esenzione dalla imposta di fabbricazione, con la sua forte incidenza sul prezzo di tali prodotti.

Non crediamo che la nostra proposta richieda una maggiore illustrazione. La finalità — altamente umana e che ha radice in una secolare tradizione — perseguita dagli Enti di cui trattasi e la necessità che essa non subisca mortificazioni per effetto di ostacoli fiscali, raccomandano la proposta stessa alla vostra unanime approvazione, anche se — dal suo accoglimento — possa derivare una certa restrizione del gettito della imposta di cui trattasi che non potrà — in nessun caso — essere rilevante anche per la facilità del controllo da esercitare sull'uso dei prodotti favoriti dalla esenzione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Gli olii di petrolio, la benzina, i carburanti e lubrificanti ecc. indicati nel n. 643 della tariffa doganale, usati direttamente dagli Istituti assistenziali e dalle Associazioni di pubblica assistenza e soccorso, facenti parte della Croce Rossa Italiana, della benemerita Arciconfraternita delle Misericordie e della Federazione nazionale delle Associazioni di pubblica assistenza e soccorso, per la circolazione delle autoambulanze destinate al trasporto dei sinistrati ed ammalati, fruiscono, sotto l'osservanza delle norme prescritte dalle vigenti disposizioni, della esenzione da imposta di fabbricazione ai sensi dell'articolo 4, tabella A del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50.